

Decreto federale I concernente il preventivo per il 2007

del 12 dicembre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2006²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per l'anno 2007.

² Il conto economico chiude con:

	franchi
a. spese di	55 294 003 942
b. ricavi di	55 869 546 537
c. un'eccedenza di ricavi di	575 542 595

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2007 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:

	franchi
a. uscite per investimenti di	6 493 364 000
b. entrate per investimenti di	217 702 100

Art. 3 Trasferimenti di crediti

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a effettuare trasferimenti:

- a. tra i crediti di investimento e i crediti di spesa all'interno dei preventivi globali di singole unità amministrative GEMAP. I trasferimenti di crediti non devono superare il 5 per cento del credito di spesa autorizzato, né l'importo di 5 milioni di franchi;

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF.

- b. tra il credito di investimento dell'UFCL per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. I trasferimenti di crediti non devono superare il 10 per cento del credito di investimento autorizzato;
- c. tra il credito delle spese per il personale e il credito delle spese di consulenza all'interno delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale. I trasferimenti di crediti non devono superare il 5 per cento del credito autorizzato per spese per il personale, né l'importo di 5 milioni di franchi.

² Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra crediti per spese per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

³ I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

Art. 4 Blocco dei crediti

¹ Le spese e le uscite per investimenti (crediti a preventivo) autorizzate ai sensi degli articoli 1 e 2 sono bloccate nella misura di complessivi 134 018 568 franchi in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002³ sul blocco dei crediti.

² I dettagli del blocco dei crediti sono disciplinati nell'allegato 1.

Art. 5 Uscite ed entrate

¹ Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati sono approvati per l'anno 2007 nel quadro del conto di finanziamento:

franchi

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a. uscite complessive di | 55 241 037 988 |
| b. entrate complessive di | 56 011 007 819 |

² Le uscite complessive sono ridotte in funzione dei crediti parziali bloccati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 6 Freno all'indebitamento

¹ In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) il preventivo è basato su un importo massimo di uscite complessive di 55 506 908 749 franchi.

Art. 7 Valori di pianificazione di gruppi di prodotti di unità GEMAP

I costi e i ricavi dei gruppi di prodotti di unità GEMAP elencati nell'allegato 2 sono stabiliti conformemente all'articolo 42 capoverso 2 della legge sulle finanze della Confederazione.

³ RS 611.1

Art. 8 Crediti di impegno sottoposti al freno all'indebitamento

Sono autorizzati i seguenti crediti di impegno secondo elenchi speciali:

franchi

a.	difesa nazionale	1 083 995 000
b.	costruzioni PF	101 600 000
c.	credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	496 402 000
d.	rischio di guerra in voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento	300 000 000
e.	pandemia, acquisto di vaccini	186 235 000

Art. 9 Crediti d'impegno non sottoposti al freno all'indebitamento

Sono autorizzati i seguenti crediti di impegno secondo elenchi speciali:

franchi

a.	relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale	3 000 000
b.	difesa nazionale	28 000 000
c.	costruzioni PF	139 160 000
d.	previdenza sociale	10 000 000
e.	credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	68 310 000

Art. 10 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2007 del settore dei PF

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a effettuare trasferimenti:

- a. tra i tre crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2007 del settore dei PF, ai sensi degli articoli 8 lettera b e 9 lettera c;
- b. all'interno dei tre crediti complessivi ai sensi della lettera a.

² I trasferimenti di crediti non possono superare il due per cento del rispettivo credito più basso.

Art. 11 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 7 dicembre 2006

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2006

Il presidente: Peter Bieri
La segretaria: Elisabeth Barben

